

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DEL LOTTO 3 – RCT/O

Ai fini della formulazione dell'Offerta Tecnica relativa al lotto 3, si precisa che:

- 1 Le condizioni riportate nel capitolato sono considerate condizioni base per la stipula del contratto; pertanto ogni variante al capitolato dovrà essere esclusivamente riferita, a pena di esclusione, agli elementi di valutazione di seguito indicati.
- 2 Ai concorrenti che dichiarino l'accettazione integrale del capitolato speciale proposto senza apportare varianti è prevista l'attribuzione di 0 punti. Potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti in relazione all'apporto di varianti migliorative come di seguito precisato:

Elemento A: Aumento Massimali

max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare i massimali previsti nel capitolato Tecnico.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato in conseguenza della sostituzione della tabella prevista all'art. 28 del capitolato tecnico con una delle seguenti opzioni:

Opzione 1) punti assegnati 10

Tabella Massimali	
Responsabilità Civile verso Terzi:	€ 7.500.000,00.= per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:	€ 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00.= per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.000,00	

Opzione 2) punti assegnati 20

Tabella Massimali	
Responsabilità Civile verso Terzi:	€ 10.000.000,00.= per ogni sinistro
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:	€ 10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00.= per persona lesa.
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 20.000.000,00	

Elemento B: Aumento del limite di risarcimento per la garanzia “Danni da interruzione e sospensione di attività”

max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede l'aumento del limite di risarcimento previsto agli artt. 24.9 e 24.25 e alla tabella all'art. 28 “del Capitolato Tecnico da € 250.000,00 per sinistro.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

<u>Franchigia per sinistro concessa</u>	<u>€ 350.000,00 per sinistro</u>	<u>€ 450.000,00 per sinistro</u>
<u>Punti assegnati</u>	<u>10</u>	<u>20</u>

Elemento C: Aumento limite di risarcimento Danni da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali max 20 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare il Limite di Risarcimento pari a € 2.000.000,00 previsto nel Capitolato Tecnico per i danni da “Alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali”.

Il punteggio ai concorrenti sarà assegnato attraverso l'applicazione della seguente tabella:

Limite di risarcimento concesso	€ 3.000.000,00 per sinistro e periodo	per € 4.000.000,00 per sinistro e periodo
Punti assegnati	10	20

Elemento D: Inserimento della clausola “Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio e della relativa Definizione 10 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede l'integrazione del capitolato tecnico e l'abrogazione della relativa esclusione, con la garanzia “Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio” sulla base del seguente normativo non modificabile:

Definizione di “Terrorismo e Sabotaggio”:

Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Nella definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale dal Governo del luogo ove si sono espliciti gli effetti dell'atto.

Clausola “Responsabilità civile per atti di terrorismo e sabotaggio”

In deroga a quanto previsto dall'art. 25 “esclusioni” lettera k) la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato a quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

La presente garanzia si intende prestata, fino alla concorrenza dei massimali di polizza per sinistro e periodo assicurativo annuo. La garanzia viene prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 ed il massimo di € 100.000,00 per sinistro.